

D.G.R. n. 44-5449 del 5 marzo 2007
(pubblicata sul B.U.R. n. 13 del 29/04/2007)

Oggetto: Cure domiciliari. Indirizzi per modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 62-9692 del 16.6.2003 s.m.i.

Con D.G.R. n. 41-5952 del 7.5.2002 sono state definite le linee guida e le modalità organizzative per l'attivazione del servizio di Cure domiciliari nelle Aziende Sanitarie Locali.

La D.G.R. n. 51-11389 del 23.12.2003, in attuazione del D.P.C.M. 29.11.2001, Allegato 1, punto C, ha individuato i Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) che il sistema sanitario deve garantire sull'area dell'integrazione socio-sanitaria.

La medesima deliberazione, nell'Allegato A, ha definito il modello organizzativo ed assistenziale del servizio di Cure domiciliari riferito alla fase di lungoassistenza, nella quale le prestazioni di assistenza tutelare alla persona erogate in forma integrata fra area sanitaria e area socio-assistenziale sono soggette a compartecipazione da parte dell'Utente/Comune, nella quota del 50%.

Tali prestazioni possono essere garantite avvalendosi, ove possibile, di risorse locali adeguate e validate dalle competenti unità valutative nell'ambito del progetto individuale, secondo le modalità previste nella programmazione integrata A.S.L./Enti gestori socio-assistenziali.

Tale deliberazione, nella Tabella A, definisce gli standard prestazionali massimi e fa riferimento alla D.G.R. n. 62-9692 del 16.6.2003 per quanto attiene ai criteri per l'attribuzione del "peso" e per la relativa valorizzazione economica dei casi assistiti.

La D.G.R. n. 62-9692 del 16.6.2003, Allegato A, ha infatti definito il modello per l'attribuzione di un "peso" ai casi di Cure domiciliari, correlato al consumo delle risorse impiegate.

Occorre dare atto che, successivamente a tale deliberazione, sono intervenuti adeguamenti contrattuali di categoria, sia in ambito pubblico che in ambito privato, fra i quali il nuovo C.C.N.L. delle Cooperative Sociali ed il recente C.C.N.L. del lavoro domestico.

Allo stato attuale viene pertanto evidenziato sul territorio regionale un incremento del costo del lavoro relativo al servizio di cure domiciliari.

Considerato che occorre comunque garantire i Livelli Essenziali di Assistenza nelle cure domiciliari secondo gli standard assistenziali individuati nelle deliberazioni regionali di riferimento, è necessario procedere all'adozione di tutte le misure di tipo amministrativo, organizzativo e finanziario utili ad assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi previsti dai L.E.A., nel rispetto delle vigenti normative sui contratti di lavoro.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene pertanto necessario demandare a successiva deliberazione regionale, da adottarsi entro quattro mesi dall'adozione del presente provvedimento, la rivalutazione dei parametri economici di riferimento per la determinazione del "peso" dei casi di Cure domiciliari, dando mandato alle Direzioni competenti di procedere ai preordinati adempimenti istruttori e tecnico-amministrativi.

Visto il D.P.C.M. 29.11.2001, Allegato 1, Punto 1.C;

viste le DD.GG.RR. n. 41-5952 del 7.5.2002, n. 62-9692 del 16.6.2003 e s.m.i. e n. 51-11389 del 23.12.2003;

la Giunta Regionale, a voti unanimi,

d e l i b e r a

di garantire, attraverso le attività di competenza delle Aziende Sanitarie Locali e degli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali, per le motivazioni in premessa indicate, la continuità nell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza secondo gli standard prestazionali definiti dalla vigente normativa regionale in materia di Cure domiciliari, nel rispetto delle vigenti normative sui contratti di lavoro;

di demandare a tal fine a successivo provvedimento, da adottarsi entro quattro mesi dall'adozione della presente deliberazione, la rivalutazione dei parametri economici di riferimento per la determinazione del "peso" dei casi di Cure domiciliari, dando mandato alle Direzioni competenti di procedere ai preordinati adempimenti istruttori e tecnico-amministrativi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.